

4. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu).

La convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) è stata sottoscritta a Roma il 4 novembre 1950, è stata ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848 (in GU 24 settembre 1955 n. 221) ed è entrata in vigore in Italia il 26 ottobre 1955.

Il sistema della convenzione ha inoltre via via ricompreso il Protocollo n. 1 (STE 009) ratificato dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n. 848 (in GU 24 settembre 1955 n. 221) ed entrato in vigore in Italia il 26 ottobre 1955, il Protocollo n. 2 (STE n. 44), che tuttavia è stato ratificato dall'Italia soltanto successivamente e con legge 13 luglio 1966 n. 653 (in GU 25 agosto 1966 n. 210) ed è entrato in vigore in Italia il 21 settembre 1970; il protocollo n. 3 (STE n. 45) ratificato dall'Italia con legge 13 luglio 1966 n. 653 (in GU 25 agosto 1966 n. 210) ed entrato in vigore in Italia il 21 settembre 1970; il Protocollo n. 4 (STE n. 046) ratificato dall'Italia con dpr 14 aprile 1982 n. 217 (in GU 7 maggio 1982 n. 124) ed entrato in vigore in Italia il 27 maggio 1982; il Protocollo n. 5 (STE n. 55), ratificato dall'Italia con legge 19 maggio 1967 n. 448 (in GU 26 giugno 1967 n. 158) ed entrato in vigore in Italia il 20 dicembre 1971; il Protocollo n. 6 (STE n. 114) ratificato dall'Italia con legge 2 gennaio 1989 n. 8 (in GU 16 gennaio 1989 n. 12, suppl. ord.) ed entrato in vigore in Italia il 1 gennaio 1989; il Protocollo n. 7 (STE 117) ratificato dall'Italia con legge 9 aprile 1990 n. 98 (in GU 2 maggio 1990 n. 100, suppl. ord.) ed entrato in vigore in Italia il 1 febbraio 1992; il Protocollo n. 8 (STE n. 118), ratificato dall'Italia con legge 27 ottobre 1988 n. 496 (in GU 18 novembre n. 271 suppl. ord.) ed entrato in vigore in Italia l'1 gennaio 1990; il Protocollo n. 9 (STE n. 140), che l'Italia aveva ratificato con legge 14 luglio 1993 n. 257 (in GU 31 luglio 1993 n. 178 suppl. ord.) e che vi era entrato in vigore in Italia l'1 ottobre 1994; il Protocollo n. 10 (STE n. 146) ratificato dall'Italia con legge 2 gennaio 1995 n. 17 (in GU 18 gennaio 1995 n. 14, suppl. ord. n. 5).

Tutti i protocolli sono stati abrogati (il Protocollo n. 9) o modificati (tutti gli altri) dal Protocollo n. 11 (STE n. 155), ratificato dall'Italia con legge 28 agosto 1997 n. 296 (in GU 12 settembre 1997 n. 213) ed entrato in vigore in Italia l'1 novembre 1998.

La traduzione qui pubblicata non è ufficiale ed è ripresa da un testo predisposto dal Ministero degli affari esteri.

1. Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al Titolo primo della presente Convenzione:

10. Libertà di espressione. 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.